



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 152 del 8 Aprile 2025

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 7 Aprile 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 11 a carico della società ASD SAN LUCA

Deferimento Procura Federale Prot. 22186/310 pfi 24 25/PM/ag del 17 marzo 2025;

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 310 pfi 24-25, avente ad oggetto: *"Dichiarazioni rilasciate dal sig. Antonino Laganà che svolgerebbe attività per la società A.S.D. San Luca, nei confronti della classe arbitrale"*;

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- segnalazione del Comitato Regionale Arbitri della Calabria del 26.10.2024, con allegato file audio dell'intervista rilasciata dal direttore sportivo tesserato per la A.S.D. San Luca, sig. Antonino Laganà, al giornale online Stadioradio, al termine della gara Soriano San Luca del 20.10.2024 (<https://www.stadioradio.it/Articolo/41528/dopo-i-90-tempi-supplementari-interviste-nel-dopo-gare-stadioradio>);
- foglio censimento della A.S.D. San Luca per la stagione sportiva 2024 – 2025;
- Estratto della posizione di tesseramento del sig. Antonino Laganà;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il sig. Antonino Laganà, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. San Luca e dotato di poteri di rappresentanza, in data 20.10.2024 dopo la disputa della gara Soriano – San Luca disputata valevole per il campionato di Eccellenza, ha espresso giudizi lesivi dell'onore del prestigio e del decoro propri dell'arbitro di tale incontro e, più in generale, della classe arbitrale nel suo complesso intesa, attraverso un'intervista rilasciata al giornale online Stadioradio (link: <https://www.stadioradio.it/Articolo/41528/dopo-i-90-tempi>).

supplementari-interviste-nel-dopo-gare-stadioradio) nel corso della quale sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: "... noi oggi quello che vogliamo andare sicuramente a tutelare è il nome San Luca che da un paio di partite a questa parte sembra fatto apposta mah non si sa perché che le terne arbitrali che arrivano ad arbitrare comunque le nostre partite sono realmente scandalosi e me ne prendo tutte le responsabilità di quello che vado a dire anche perché ormai si usa che quando si parla contro le terne arbitrali si viene deferiti immediatamente, quindi in Italia non c'è più neanche il diritto di parola e ce lo stanno togliendo questa classe ignobile che c'è soprattutto in Calabria che non hanno idea neanche di come si arbitra una partita. (...) me ne prendo le responsabilità e voglio anche andare in Lega ad informarmi su chi designa questi ragazzi buttati allo sbaraglio in campo ... Oggi l'arbitro per l'ennesima volta sotto gli occhi anche di qualche genitore avversario, gio-catori avversari è stato scandaloso, cioè davanti ci ha chiamato un rigore inesistente, ma penso che c'era il vostro cronista che potrà confermarlo, e due rigori non concessi soprattutto uno nel primo tempo su Siclari, il secondo tempo dove abbiamo giocato quasi tutto nell'area avversaria e l'arbitro pensava ben di non chiamarci neanche punizioni assurde quindi questo non è calcio, bisogna un attimo quindi tutelare San Luca se poi hanno dei pregiudizi su San Luca ce lo dicano e noi prendiamo dei provvedimenti, perché chiederemo al Presidente di prendere provvedimenti, perché è impossibile dopo che una società fa sacrifici, dopo che una società comunque si spende anche sul sociale e ci vediamo attaccati da più fronti e quella ormai delle terne sembra una costante ogni domenica, eh a partire già da un paio di settimane fa, ma nelle ultime due partite dove riceviamo i complimenti da parte di tutti per come giochiamo, per come entriamo in campo, per come siamo sportivi, ci vediamo sempre affossati dagli arbitri...." (dal minuto 00:00:45 al minuto 00:03:20 del file audio in atti).

Tali espressioni integrano le fattispecie disciplinarmente rilevanti di cui agli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva poiché sono, non soltanto obiettivamente sconvenienti, inopportune e finanche offensive, ma anche perché le stesse ledono direttamente l'onora-bilità e il prestigio dell'arbitro che ha diretto la gara già citata e della classe arbitrale nel suo complesso.

Le stesse espressioni, inoltre, travalicano certamente qualsivoglia pur legittimo esercizio del di-ritto di critica e di quello di opinione, inteso quest'ultimo come possibilità di liberamente mani-festare il proprio pensiero in qualsiasi forma e con qualunque mezzo.

Le dichiarazioni rese dal Sig. Antonino Laganà debbono essere considerate "pubbliche" ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per essere state propalate con modalità tali (nel corso di una intervista concessa agli organi di stampa) da rendere le stesse come desti-nate, sin ab origine, ad essere conosciute nell'immediatezza da più persone e in ordine alle quali lo stesso non ha provveduto a pubblicare rettifiche o smentite. Da tutto quanto fin qui esposto e dedotto, poi, emerge anche la sussistenza della responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva della ASD San Luca, per la quale era tesserato il sig. Antonino Laganà all'epoca dei fatti.

Rilevato che con Comunicato Ufficiale n. 246/AA del 29.11.2024 sono stati pubblicati gli accordi ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. raggiunti con il sig. Antonino Laganà e con la ASD San Luca per l'applicazione della sanzione; per quanto attiene alla posizione della società, in particolare, l'accordo prevedeva l'irrogazione di un'ammenda di € 600,00, ridotta ad € 300,00.

Rilevato che con Comunicato Ufficiale n. 346/AA del 21.2.2025 è stato dichiarato risolto l'accordo con la ASD San Luca, in quanto tale società non ha provveduto al pagamento dell'ammenda entro il termine stabilito dal Codice di Giustizia Sportiva.

Rilevato, infine, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Spor-tiva determina l'aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto decisioni n. 25/TFNSD- 2021-2022, n. 80/TFNSD-2021-2022, n. 07/CFA-2023/2024 e n. 50/CFA –2023-24).

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Cristiano Pasero con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati.

visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

DEFERIVA

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- la **società ASD San Luca** per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Antonino Laganà così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nella comunicazione di conclusione delle indagini notificata:

"- Sig. **Antonino Laganà**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. San Luca dotato di poteri di rappresentanza

- violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 20.10.2024, all'esito della gara Soriano – San Luca disputata lo stesso giorno e valevole per campionato di Eccellenza Calabria, espresso giudizi lesivi dell'onore del prestigio e del decoro propri dell'arbitro di tale incontro e, più in generale, della classe arbitrale nel suo complesso intesa, attraverso un'intervista rilasciata al giornale online Stadioradio (link: <https://www.stadioradio.it/Articolo/41528/dopo-i-90-tempi-supplementari-interviste-nel-do-pogare-stadioradio>) contenente le seguenti testuali espressioni: "... noi oggi quello che vogliamo andare sicuramente a tutelare è il nome San Luca che da un paio di partite a questa parte sembra fatto apposta mah non si sa perché che le terne arbitrali che arrivano ad arbitrare comunque le nostre partite sono realmente scandalosi e me ne prendo tutte le responsabilità di quello che vado a dire anche perché

ormai si usa che quando si parla contro le terne arbitrali si viene deferiti immediatamente, quindi in Italia non c'è più neanche il diritto di parola e ce lo stanno togliendo questa classe ignobile che c'è soprattutto in Calabria che non hanno idea neanche di come si arbitra una partita. (...) me ne prendo le responsabilità e voglio anche andare in Lega ad informarmi su chi designa questi ragazzi buttati allo sbaraglio in campo ... Oggi l'arbitro per l'ennesima volta sotto gli occhi anche di qualche genitore avversario, giocatori avversari è stato scandaloso, cioè davanti ci ha chiamato un rigore inesistente, ma penso che c'era il vostro cronista che potrà confermarlo, e due rigori non concessi soprattutto uno nel primo tempo su Siclari, il secondo tempo dove abbiamo giocato quasi tutto nell'area avversaria e l'arbitro pensava ben di non chiamarci neanche punizioni assurde quindi questo non è calcio, bisogna un attimo quindi tutelare San Luca se poi hanno dei pregiudizi su San Luca ce lo dicano e noi prendiamo dei provvedimenti, perché chiederemo al Presidente di prendere provvedimenti, perché è impossibile dopo che una società fa sacrifici, dopo che una società comunque si spende anche sul sociale e ci vediamo attaccati da più fronti e quella ormai delle terne sembra una costante ogni domenica, eh a a partire già da un paio di settimane fa, ma nelle ultime due partite dove riceviamo i complimenti da parte di tutti per come giochiamo, per come entriamo in campo, per come siamo sportivi, ci vediamo sempre affossati dagli arbitri....." (dal minuto 00:00:45 al minuto 00:03:20 del file audio in atti)".

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 7.4.2025 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tropepi.

Nessuno è comparso per la Società ASD San Luca.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: Irrogarsi alla ASD S. Luca l'ammenda di € 900,00;

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

Invero, dagli atti del procedimento, e segnatamente dalle ammissioni verbalizzate dalla Procura Federale dal sig. Antonino Laganà nel corso della sua audizione del 7.11.2024, risulta pacificamente che lo stesso in data 20.10.2024, all'esito della gara Soriano – San Luca disputata lo stesso giorno e valevole per campionato di Eccellenza Calabria, espresso giudizi lesivi dell'onore del prestigio e del decoro propri dell'arbitro di tale incontro e, più in generale, della classe arbitrale.

Tale situazione, comporta la responsabilità diretta della società ASD San Luca ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal suo dirigente e tesserato Sig. Antonino Laganà

In merito alle sanzioni da irrogarsi, si ritiene che le richieste del Sostituto Procuratore Federale siano congrue ed adeguate all'entità delle violazioni commesse.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga alla ASD SAN LUCA la sanzione di € 900,00 di ammenda. dichiara la chiusura del procedimento.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 7 Aprile 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO n. 74 della Società A.S.D. NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n 142 del 20.3.2025 (Omologazione risultato della gara La Sportiva Cariatense - Nuova Fabrizio Calcio a 5 del 08.03.2025 valevole per il Campionato di calcio a Cinque "serie C1").

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il rappresentante della Società ricorrente;

sentiti gli arbitri a chiarimenti in videoconferenza alla presenza del Rappresentate dell' AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

OSSERVA

1.- La Società A.S.D. Nuova Fabrizio Calcio a 5 ha proposto reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha omologato il risultato della gara disputatasi l'8.3.2025 con la Società S.S.D. La Sportiva Cariatese, presso la Palestra L.S. Cariatì C/5, di Via Nicola Golia in località Cariatì, terminata con il risultato di 3-2 in favore della squadra di casa.

2.- Nel corso del procedimento avanti al Giudice Sportivo, la Società reclamante aveva chiesto la punizione sportiva della perdita della gara in danno della La Sportiva Cariatese con il punteggio di 0-6, sostenendo che la gara era stata disputata su un terreno di gioco irregolare, per essere le dimensioni dell'area di rigore inferiori a quelle previste dagli art. 3 e 4 del regolamento del Gioco del Calcio a 5.

In particolare aveva dedotto che l'area di rigore misurava circa 4 metri, risultando notevolmente più piccola rispetto a quanto prescritto dalla normativa regolamentare che prevede che l'area di rigore deve essere posizionata a 6 metri dal centro della linea di porta.

Per tale motivo, prima dell'inizio della gara, aveva presentato riserva scritta agli arbitri evidenziando l'irregolarità.

Rappresentava che l'irregolarità aveva influito sulla svolgimento della gara, alterandone l'equilibrio e penalizzando la squadra.

3.- La domanda era contrastata dalla Società La Sportiva Cariatese che, nelle controdeduzioni presentate al Giudice Sportivo, evidenziava che il campo di gioco era stato regolarmente omologato dalla LND Calabria e che l'arbitro, non avendo adottato alcun provvedimento al fine di ovviare alla contestata irregolarità, aveva evidentemente ritenuto che le misure dell'area di rigore rispondessero ai requisiti regolamentari e aveva dato corso alla disputa della gara.

4.- Sempre nel corso del procedimento di primo grado, la Nuova Fabrizio Calcio a 5 presentava ulteriori memorie, evidenziando che lo svolgimento della gara non costituiva attestazione di regolarità del campo di gioco, contestando che il certificato di omologazione valesse ad escludere le denunciate irregolarità, producendo documentazione fotografica e, infine, facendo riferimento a una rilevazione arbitrale a seguito della riserva scritta presentata.

5.- Non recando il rapporto arbitrale alcun cenno circa operazioni di verifica compiute dall'arbitro, il quale si limitava a dare atto della presentazione della riserva scritta, allegandone copia, il Giudice Sportivo richiedeva un supplemento al direttore di gara.

Il primo arbitro, provvedendovi con nota del 12.3.2025 espressamente dichiarava: *"... che, in seguito a riserva scritta presentata dalla società Nuova Fabrizio prima dell'inizio della gara, provvedevo alla misurazione dell'area di rigore la quale risultava conforme con quanto richiesto dal regolamento"*.

All'esito di tale supplemento arbitrale, il primo giudice rigettava il ricorso presentato dalla Nuova Fabrizio Calcio a 5 e omologava il risultato della gara.

6.- Con l'odierno reclamo, la Nuova Fabrizio Calcio a 5 censura la decisione impugnata sostenendo che:

- la Società La Sportiva Cariatese, nelle sue memorie, aveva ammesso che nessuna misurazione del campo fosse stata eseguita ad opera degli arbitri prima dell'inizio della gara;

- il supplemento di gara, oltre a sollevare sospetti di inattendibilità perché redatto successivamente alla gara, è lacunoso non descrivendo le asserite operazioni di misurazioni sia in relazione ai mezzi utilizzati, sia in relazione ai risultati acquisiti;

- lo stesso supplemento si pone in contrasto con le affermazioni della La Sportiva Cariatese, da cui emergeva che nessuna misurazione era stata eseguita nel pre - gara.

Deduceva, inoltre, la reclamante che nella gara successiva (del 22.3.2025 contro Le Pantere Nere Catanzaro) le linee dell'area di rigore erano state cancellate e ridisegnate per renderle conformi al regolamento, per come risultava da documentazione fotografica che produceva.

7.- Nel corso dell'odierna seduta la Corte Sportiva d' Appello Territoriale, sentito il rappresentante della Società reclamante, procedeva all'audizione degli arbitri.

In particolare:

il primo arbitro precisava che ricevuta la segnalazione verbale da parte della Società Nuova Fabrizio Calcio a 5, procedeva ad una misurazione informale dell'area di rigore, la cui ampiezza dalla linea di porta al vertice misurava quattro passi abbondanti.

Successivamente alla presentazione della riserva scritta da parte della stessa società, utilizzava una applicazione dello smartphone, rilevando una distanza di metri 4 e centimetri 20.

Evidenziava che tale misurazione veniva effettuata, per conto proprio, senza la presenza e il contraddittorio dei capitani e/o i dirigenti delle due squadre.

Significava anche che, in precedenza, aveva richiesto un metro alla persona non meglio identificata che l'aveva accolto al suo arrivo, ma questi non ne aveva la disponibilità.

Eseguita la misurazione, il primo arbitro decideva di dare luogo allo svolgimento della gara, in presenza di una norma – effettivamente esistente - che consentiva, per i tornei regionali e provinciali, un dimensione minima dell'area di rigore di metri 4 in presenza di ridotte dimensioni del campo (metri 15 di larghezza, metri 30 di lunghezza).

il secondo arbitro, confermava sostanzialmente la versione offerta dal suo collega, confermando che la misurazione dell'area di rigore era stata effettuata facendo uso dell'applicazione scaricata al momento sul telefonino, unitamente al Collega, ma senza presenza dei rappresentanti della Società.

Tanto premesso,

RITENUTO

-a) L'omologazione del campo di gioco non viene in rilievo e non è, nella specie, dirimente dovendosi avere riguardo alle effettive condizioni del campo di gioco al momento della gara.

Infatti, secondo quanto disposto dal Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque corredato delle Decisioni Ufficiali FIGC e della Guida Pratica AIA (Edizione 2025), prima dell'inizio della gara e del secondo periodo di gioco, gli arbitri devono procedere al controllo della regolarità del rettangolo di gioco e delle sue particolarità. E ciò indipendentemente dalla certificazione di omologazione.

-b) Lo stesso Regolamento prevede, poi, che se il capitano di una squadra, anche se ritardataria, formula riserve riguardo alla regolarità del rettangolo di gioco e delle sue particolarità, le riserve devono essere presentate per iscritto prima dell'inizio della gara all'arbitro. Questi provvederà alle verifiche usando gli strumenti di misura che la Società ospitante è tenuta a mettere a disposizione. Qualora le irregolarità siano constatate e riguardino la segnatura in generale, l'arbitro tramite il capitano inviterà la Società ospitante ad eliminarle entro un termine che, a sua discrezione, ritiene compatibile con la possibilità di portare a termine la gara e comunque entro il tempo di attesa. Se ciò non fosse possibile, non sarà dato inizio alla stessa. L'arbitro annoterà nel rapporto di gara le riserve presentategli, allegandole in originale, con i provvedimenti assunti e le conseguenze relative.

-c) Nella specie, questa Corte non è stata posta nelle condizioni di conoscere con tutta serenità e certezza la "verità" dei fatti, posto anche che la presunzione di verità che assiste il rapporto arbitrale, il supplemento e le successive dichiarazioni arbitrali vengono meno se tra tali atti si riscontrano contraddizioni, illogicità o discordanze;

Nella specie deve rilevarsi che:

- il rapporto arbitrale nulla dice circa verifiche eseguite in ordine alla regolarità del campo di gioco, mentre il supplemento del primo arbitro riferisce di una generica misurazione senza esporre i mezzi, le modalità e le procedure;

- dalle stesse dichiarazioni degli arbitri assunte nel corso dell'odierna udienza, è emerso che i direttori di gara abbiano proceduto alla misurazione dell'area di rigore con mezzi propri (non forniti dalla Società ospitante), di non comprovata efficacia e senza la presenza dei capitani o dei dirigenti delle due squadre;

In conclusione poiché le omissioni, gli elementi contraddittori di prove e la violazione delle procedure, non hanno consentito una sicura certezza che gli Ufficiali di gara abbiano osservato le disposizioni relative alla misurazione dell'area di rigore a seguito delle contestazioni sollevate e della riserva scritta presentata dalla A.S.D. Nuova Fabrizio, deve disporsi la ripetizione della gara (in tal senso Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 22 maggio 1998 - n. 7);

P.Q.M.

dispone la ripetizione della gara e rimette gli atti al Comitato Regionale Calabria per quanto di competenza;
dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 75 del Sig. BARONE Antonio (tesserato Amatori Real Rosarno)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 20.3.2025 (Squalifica Giocatore BARONE Antonio per CINQUE giornate effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- dal referto di gara risulta che al 38° del primo tempo, a seguito di una decisione arbitrale il Sig. Barone Antonio entrava nel terreno di gioco e inveiva nei confronti del direttore di gara, reiterando tale condotta anche al termine del primo tempo di gioco, al rientro negli spogliatoi;

- le espressioni rivolte all'arbitro, e da questi riportate nel rapporto di gara, hanno certamente contenuto irrispettoso, ma non offensivo o minaccioso;

- la sanzione comminata dal primo giudice appare eccessiva e deve essere ridotta, tenuto conto dell'effettiva portata delle frasi pronunciate e dell'entrata abusiva in campo;

P.Q.M.

riduce la squalifica a carico del calciatore BARONE Antonio a TRE giornate effettiva di gara;
dispone restituirsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi